

**LE RESPONSABILITÀ (PROFESSIONALI, CIVILI, PENALI, DISCIPLINARI)
L'ASSICURAZIONE FP-CGIL – LE CONVENZIONI**



Iscriviti alla FP
e scopri la tua polizza assicurativa gratuita

<https://www.fpcgil.it/?home>

INDICE GENERALE

- Professioni sanitarie
- La responsabilità in generale
- La responsabilità civile
- La responsabilità penale
- La responsabilità disciplinare
- Responsabilità amministrativo-contabile dipendenti pubblici
- La legge n. 24/2017 (*legge Gelli-Bianco*)
- L'obbligo assicurativo
- Il soggetto giuridico (tutte/i noi)
- Convenzioni
- Il significato delle parole
- Link utili

PROFESSIONI SANITARIE	
Professione	Principali rif. normativi
Farmacista	D. Lgs. 08.08.1991, n. 258
Medico chirurgo	D. Lgs. 17.08.1999, n. 368
Odontoiatra	L. 24.07.1985, n. 409
Veterinario	L. 08.11.1984, n. 750
Biologo	L. 24.05.1967, n. 396

PROFESSIONI SANITARIE	
Professione	Principali rif. normativi
	L. 11.01.2018, n.3, art. 9 Decreto 23/03/2018, Ordinamento della professione di biologo
Fisico	L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 Decreto 23/03/2018, Ordinamento delle professioni di chimico e fisico
Chimico	R.D. 1.03.1928, n. 842 L. 11.01.2018, n. 3, art. 8 Decreto 23/03/2018, Ordinamento delle professioni di chimico e fisico
Psicologo	L. 18.02.1989, n. 56 L. 11.01.2018, n.3, art. 9 Decreto 23/03/2018, Ordinamento della professione di psicologi

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE	
Professione	Principali rif. normativi
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 L. 18.12.1980, n. 905
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70

PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA	
Professione	Principali rif. normativi
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 L. 13.06.1985, n. 296

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
Professione	Principali rif. normativi
Area Tecnico - diagnostica	
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746
Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n. 667
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183
Area Tecnico - assistenziale	
Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare	D.M. 27.07.1998, n. 316
Igienista dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE	
Professione	Principali rif. normativi
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE	
Professione	Principali rif. normativi
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	
Professione	Principali rif. normativi
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69

LA RESPONSABILITA' IN GENERALE

Per responsabilità si intende la posizione del soggetto a carico del quale la legge pone le conseguenze di un fatto lesivo di un interesse protetto.

Normalmente la responsabilità è per fatto personale (diretta) ma, in casi particolari, può derivare da fatti altrui (indiretta o oggettiva): è il caso della responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente e della responsabilità per il fatto degli ausiliari (vedi art. 1228 c.c., ai sensi del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione).

La responsabilità può comportare l'obbligazione di risarcire il danno cagionato dal fatto proprio o altrui (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.).

Altre conseguenze della responsabilità possono essere (come vedremo meglio in seguito) l'assoggettamento del responsabile ad una pena, prevista dal codice penale o dalle leggi penali speciali (responsabilità penale), oppure ad una sanzione amministrativa (responsabilità amministrativa).

Sul significato del termine responsabilità, possiamo, in estrema sintesi, distinguere tra sia **un'accezione "positiva"** di consapevolezza etico-professionale del proprio operato che in una **accezione "negativa"** riferita all'osservanza di norme giuridiche.

ACCEZIONE POSITIVA	ACCEZIONE NEGATIVA
Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell'interesse di salute o in risposta a un bisogno della persona	Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore (per azione od omissione) , davanti ad un giudice
Valutazione prima e durante la prestazione d'opera da parte dello stesso soggetto agente	Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno
Centralità della persona	Centralità dell'operatore
Conoscenze scientifiche aggiornate come guida	Accezione negativa perché emerge quando ormai il danno è avvenuto
Esercizio professionale ispirato alla solidarietà con la persona	Sentenze della Magistratura come guida ed appiattimento alla cultura scientifica.
Valorizzazione degli aspetti sostanziali della professione	Medicina difensiva per prevenire azioni giudiziarie
	Esasperazione degli aspetti formali

Tutti noi siamo responsabili della nostra condotta, ma il rapporto di impiego e, in specie, quello con una pubblica amministrazione, può essere fonte di ulteriori e peculiari forme di responsabilità, che assumono particolare rilievo qualora risultino collegate all'espletamento delle mansioni che contrattualmente sono state assegnate al dipendente.

Il pubblico dipendente, infatti, nello svolgimento del rapporto lavorativo, può astrattamente incorrere in quattro tipologie di responsabilità:

1. civile
2. penale
3. disciplinare
4. amministrativo-contabile

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In ambito civilistico la responsabilità professionale sorge dal rapporto di diritto privato che l'operatore sanitario esercente contrae col proprio cliente e produce conseguenze solo patrimoniali.

L'operatore deve rispondere per qualsiasi azione illecita che abbia provocato ad altri un danno ingiusto.

La natura della responsabilità può essere di tipo:

- **Contrattuale:** inadempimento di obbligazioni (art. 1218 c.c.)
- **Extra-contrattuale:** responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.)

<http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/07/10/responsabilita-contrattuale-ed-extracontrattuale/>

Nel caso di operatori sanitari dipendenti pubblici, al contrario dei liberi professionisti, la relazione operatore paziente si configura come rapporto extra-contrattuale in quanto l'operatore sanitario è l'elemento intermedio del contratto, che si ritiene invece instaurato tra il paziente e l'Azienda Sanitaria.

In caso di responsabilità contrattuale il paziente, qualora subisca un danno ha l'obbligo, di dimostrare natura ed entità di esso ed il nesso causale tra l'operato del prestatore d'opera sanitario ed il pregiudizio subito.

Il termine prescrizione per ottenere il diritto al risarcimento del danno in caso di responsabilità contrattuale è decennale.

In caso di responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare, analogamente a quanto avviene in responsabilità penale, il danno subito e la colpa dell'operatore sanitario, nonché la prova che lo stesso ha commesso un errore inescusabile.

Il termine prescrizione per ottenere il diritto al risarcimento del danno è quinquennale.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

In ambito penale la responsabilità professionale sorge quando vi è violazione di ordini e di divieti espressamente previsti dal codice penale o da altre leggi dello Stato, cioè consegue alla commissione di un reato (fatto illecito o contrario all'ordinamento giuridico per il quale è prevista una sanzione).

I reati si distinguono in:

- **Delitti (reati gravi)**
- **Contravvenzioni (reati lievi)**

Gli elementi costitutivi del reato

1) Oggettivi o materiali:

- Condotta (azione od omissione);
- Evento (conseguente alla suddetta azione od omissione);
- Nesso di causalità (rapporto necessario che deve esistere tra condotta ed evento (art.40 c.p);

2) Antigiuridicità:

- Elemento associato al verificarsi di fatto o comportamento contrario al diritto.

3) Soggettivi o psicologici (relativi a coscienza e volontà):

Colpa: si caratterizza per la non volontà del fatto costituente reato. Colui che pone in essere un reato colposo non lo ha voluto né direttamente né indirettamente. Il reato si realizza a seguito dell'inosservanza di regole cautelari;

Dolo: il fatto costituente reato è oggetto di rappresentazione mentale anticipata da parte dell'agente ed è da questi voluto, sia con riferimento alla condotta sia all'evento che si realizza.

La graduazione della colpa

In relazione al grado di diligenza richiesto per l'espletamento di un compito assistenziale, in caso di reato colposo, si distingue tra colpa:

- **Lieve**, determinata dalla violazione della diligenza media (quella del buon padre di famiglia (art. 1176 cc);
- **Grave**, che deriva dall'inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;
- **Lievissima**, quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.

Alcuni articoli del codice penale (d'ordine generale)

L'art. 42 del c.p. dispone che per essere punito in relazione ad un determinato reato l'operatore sanitario deve averlo materialmente provocato (**nesso di causalità materiale**) ed averlo commesso con coscienza e volontà (**nesso di causalità psichica**);

L'art. 43 del c.p. distingue i delitti in:

- **dolosi o secondo l'intenzione** (il fatto doloso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione dell'agente è da questi preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione);
- **preterintenzionali od oltre l'intenzione** (dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente);
- **colposi o contro l'intenzione** (quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica per
- imprudenza, imperizia o negligenza o per inosservanza di norme, regolamenti, ordini

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità dei dipendenti per gli atti compiuti sul luogo di lavoro è sancita dalla Costituzione (art. 28) che recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall'art. 2106 c.c. secondo il quale l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c, precisamente l'inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza e dell'obbligo di fedeltà, può dar luogo nei confronti del lavoratore, all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Sono poi i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che nel concreto disciplinano le tipologie delle infrazioni (tipizzazione) – ma non in modo rigido ed esaustivo – e le relative sanzioni, con alcune particolarità per i dipendenti pubblici di cui si dirà più oltre.

Si tratta di una responsabilità articolata in diversi rami:

- penale, se commette una fattispecie di reato
- civile, se arreca danni a terzi
- amministrativo contabile per i dipendenti pubblici, se arreca un danno erariale all'amministrazione di appartenenza o ad un'altra
- disciplinare, se viola obblighi sanciti dal CCNL.

A queste si aggiunge anche la responsabilità dirigenziale, che riguarda solo chi riveste il ruolo di dirigente pubblico.

Dipendenti Privati

Oltre alle Leggi e ai Codici, sono i CCNL che disciplinano l'intera materia.

I datori di lavoro privati possono definire codici di comportamento aziendali, i quali non possono contenere disposizioni difformi da quelle previste dai CCNL.

Norma centrale di riferimento è l'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale detta le modalità concrete dell'esercizio del potere disciplinare, e ne subordina l'adozione della sanzione ad uno specifico procedimento, che è finalizzato a garantire l'effettività del diritto di difesa del lavoratore.

Dipendenti pubblici

Le varie disposizioni sono contenute nel Decreto Legislativo 165/2001 e, poi, riprese regolandole dai CCNL i quali, tuttavia, non possono modificare quanto prescritto dal decreto.

I dipendenti pubblici, inoltre, devono attenersi ad un codice di comportamento (D.P.R 62/2013).

Ogni pubblico dipendente, indipendentemente dall'amministrazione in cui è impiegato e dal tipo di mansioni che svolge, è tenuto a rispettare il Codice di comportamento che prevede diversi punti, tra cui:

- essere in conflitto d'interessi con l'amministrazione presso cui lavora;
- svolgere un'attività in contrasto con i doveri d'ufficio;
- danneggiare l'immagine o ledere in altro modo gli interessi dell'amministrazione.
- svolgere il suo lavoro con serietà ed efficienza;
- rispettare il dovere di riservatezza, di fedeltà e il segreto d'ufficio;
- rispettare il principio di imparzialità, quindi trattare tutti i cittadini allo stesso modo senza fare favoritismi;
- non avvantaggiarsi del ruolo istituzionale ricoperto e non usare a scopo privato informazioni o strumenti acquisiti sul luogo di lavoro

C'è un principio generale che domina l'applicazione del codice disciplinare, ed è il principio di conoscibilità, ossia il codice disciplinare deve essere reso noto, fatto conoscere ai lavoratori, o con la sua affissione in loco o attraverso la sua pubblicazione sul portale della struttura.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIPENDENTI PUBBLICI

La responsabilità amministrativa grava sui dipendenti pubblici, è quella che sorge a causa dei danni cagionati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio: in particolare, per rispondere in sede di responsabilità amministrativa o erariale è necessario che il interessato, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

La responsabilità amministrativo-contabile è, in sintesi, quel particolare tipo di responsabilità patrimoniale che sorge quando i dipendenti pubblici provochino, nell'esercizio delle proprie funzioni, un danno allo Stato, a una Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico (il cosiddetto danno erariale).

Tali soggetti sono sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile, cioè della Corte dei conti che, appurate le singole responsabilità, porrà a carico dei responsabili tutto (o una sola parte) del valore perduto ovvero del danno accertato.

Quella della responsabilità amministrativo-contabile è una macro-categoria che assomma due differenti tipologie di responsabilità, quella:

1. **amministrativa**, che riguarda tutti i dipendenti pubblici che causano un danno erariale (i cosiddetti agenti amministrativi);
2. **contabile**, che è configurabile, invece, solo in capo a determinati dipendenti pubblici, i cosiddetti agenti contabili, ovvero quei soggetti che svolgono mansioni che presuppongano la consegna e il materiale maneggio di denaro, beni o valori dello Stato e che, nell'esercizio di tali funzioni, causino appunto un danno (non adempiendo cioè al proprio obbligo di restituzione di quanto ricevuto).

La legge n. 20 del 1994 all'articolo 1 evidenzia alcuni dei caratteri fondamentali della responsabilità amministrativo-contabile che, essendo:

- personale (e, quindi, nessuno può essere normalmente chiamato a rispondere per un danno non personalmente causato ovvero per un fatto altrui);

- normalmente parziaria (e, pertanto, quando il danno è stato causato da più persone in concorso, sarà il giudice che condannerà ciascuno a risarcire lo Stato per quella parte/frazione di danno che ha contribuito a causare);
- intrasmissibile agli eredi (sempre che non vi sia stato un illecito arricchimento di cui degli eredi stessi si sono avvantaggiati).

LA LEGGE N. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA RIFORMA

- incrementare la tutela degli assistiti;
- tutelare gli operatori sanitari
- limitare la spesa pubblica, con riferimento ai costi correlati alla “medicina difensiva”.

La legge legifera su: responsabilità penale, civile, amministrativa e tratta anche il settore assicurativo. In particolare, si può parlare temi fondamentali in merito a:

1. sicurezza delle cure e del rischio sanitario;
2. responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata;
3. modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria;
4. obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Questa norma al primo articolo recepisce principi della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria.

La raccomandazione europea privilegia la sicurezza dei pazienti, rappresentandola come questione fondamentale per la sanità pubblica nonché onere economico per la collettività.

L'Art. 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute (art. 32 Costituzione) e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Inoltre, esplica che le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.

Art. 2 Introduce importanti figure al fine di rafforzare la tutela dei pazienti e la vigilanza e il monitoraggio dell'attività in ambito sanitario.

Il Difensore Civico: si intende un organo di garanzia per i cittadini e gli utenti dell'amministrazione comunale e delle aziende di servizi comunali, cui ci si può risolvere perché organi e uffici competenti eliminino irregolarità, disfunzioni, abusi, carenze e ritardi.

Il Difensore Civico le segnalazioni e, se ritiene siano fondate, interviene secondo i poteri che gli sono conferiti dalle leggi regionali.

In ogni Regione è prevista l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Raccoglie tutti i dati trasmessi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie relativi ai rischi nell'esercizio della professione medica, nonché relativi all'entità, alla frequenza e all'onere dei contenziosi instaurati.

Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Predisponde delle linee di indirizzo, nonché idonee misure per la prevenzione del rischio, per il monitoraggio delle pratiche assistenziali e per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente la professione sanitaria.

Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Interviene in tre possibili casi:

1. nel caso in cui il danno cagionato alla vittima di errore medico ecceda i massimali delle polizze previste dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura o dal medico.
2. nell'ipotesi in cui la struttura o il medico ritenuti responsabili siano assicurati, ma l'impresa assicuratrice risulti insolvente.

3. qualora la struttura o il medico siano privi di assicurazione per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice o per sua cancellazione dall'albo.

Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati in ambito sanitario.

Art. 3 disciplina in materia di Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione.

L'art. 4 stabilisce che la struttura sanitaria debba necessariamente fornire, al paziente che ne faccia richiesta, tutta la documentazione medica a lui relativa entro il termine di sette giorni dalla richiesta.

La documentazione deve essere fornita preferibilmente in formato elettronico.

Le eventuali integrazioni alla documentazione devono essere fornite entro trenta giorni dalla richiesta.

La documentazione medica deve essere rilasciata nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Le strutture sanitarie sono anche tenute a pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati degli ultimi cinque anni.

La legge assicura la trasparenza anche nei confronti del singolo medico. **L'art. 13** prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché le imprese di assicurazione, debbano comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti da parte del danneggiato, necessariamente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo.

L'obbligo di comunicazione nel termine di dieci giorni riguarda anche l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato e, in questo caso, il medico deve anche essere invitato a prendere parte alle trattative stesse.

Importante in caso di omissione di tali comunicazioni o di incompletezza delle stesse, non sarà ammissibile per la struttura o per l'impresa assicuratrice esercitare l'azione di rivalsa; inoltre, il medico non potrà nemmeno essere sottoposto all'azione di responsabilità amministrativa.

L' Art. 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.

In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L' Art. 6 introduce nel codice penale. il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.

Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico.

Solo se l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Art. 7 Principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile.

La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito).

Responsabilità della struttura l'operato di terzi. La responsabilità della struttura si estende poi anche all'operato dei terzi, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. "salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".

La struttura risponde anche per il comportamento del medico ausiliario che, nella prestazione medico-professionale, commetta un errore, recando lesioni al paziente.

Il regime di responsabilità contrattuale della struttura si estenda anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le tempistiche. **Secondo la disciplina della responsabilità contrattuale, il diritto ad agire si prescrive nel termine di dieci anni, termine che decorre dal momento in cui il fatto si è verificato o, nei casi di malattie lungolatenti (ovvero quelle malattie per cui trascorre un certo lasso di tempo tra l'evento patogeno e l'insorgere dei sintomi), dal momento in cui il paziente viene a conoscenza del danno subito.**

L'onere della prova. Il paziente dovrà limitarsi a provare l'accettazione presso la struttura ospedaliera (che costituisce fonte del proprio diritto) e ad allegare l'altrui inadempimento, mentre sarà dovere della struttura provare l'esatto adempimento dell'obbligazione.

L'art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.

L'art. 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.

L'OBBLIGO ASSICURATIVO

L'articolo 10 della Legge introduce l'obbligo, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, di assicurarsi per responsabilità civile contro terzi anche per danni causati dal proprio personale. Dispone, inoltre, l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Questo a garanzia dell'azione di rivalsa che l'azienda potrebbe promuovere nei suoi confronti.

Più in dettaglio:

1) Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private per:

- responsabilità civile verso terzi
- responsabilità civile verso i prestatori d'opera
- danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica
- prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina
- responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie

2) Esercenti la professione sanitaria che:

- a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private per la sola ipotesi della colpa grave (a garanzia dell'azione di rivalsa)
- svolgono la propria attività in regime libero professionale all'esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente

Sono da considerare esercenti la professione sanitaria

- Farmaciste/i
- medico chirurgo
- odontoiatra
- veterinario

- psicologo
- infermiere/i
- ostetrica/o
- Infermiere/i pediatrico

Sono da considerarsi esercenti la professione sanitarie riabilitativa

- Podologi
- Fisioterapiste/i
- Logopediste/i
- Ortottista – Assistente di Oftalmologia
- Terapiste/i della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
- Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
- Terapiste/i Occupazionale

Sono da considerarsi esercenti la professione tecnico sanitaria

Area Tecnico – diagnostica:

- Tecnici Audiometristi
- Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
- Tecnici di Neurofisiopatologia

Area Tecnico – assistenziale

- Tecnici Ortopedici
- Tecnici Audioprotesisti
- Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari
- Igienisti Dentali

Professioni tecniche della prevenzione

- Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
- Assistente/i Sanitari

L'Assicurazione contro i rischi per colpa grave, oltre che per i professionisti sanitari, si estende anche nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti ai settori private per le seguenti qualifiche:

- **operatore sociosanitario**
- **autista di ambulanza o autista soccorritore**
- **OTA – OSA – ADEST – ASA – operatore assistenza domiciliare**
- **personale dell'assistenza sociale**
- **personale educativo e socioeducativo (educatori non sanitari e animatori, con varie denominazioni locali) dei servizi sociosanitari e socioassistenziali**

<https://www.fpcgil.it/r-assicurati-privati/>

IL SOGGETTO GIURIDICO (Tutte/i noi)

Da questo punto in poi tratteremo la responsabilità esclusivamente nell'accezione "negativa" che è quella che riveste maggiore significato quando si verifica il caso giuridico (quando si formalizzano le azioni). Conviene definire qualche elementare concetto di diritto.

Il soggetto giuridico (noi tutti!) è colui che ha attitudine ad essere protagonista delle **situazioni giuridiche** che si distinguono in:

- **Attive** quando descrivono la tendenza del soggetto a tutelare e realizzare propri interessi – **diritti**;
- **Passive** quando descrivono la tendenza del soggetto a subire la tutela e la realizzazione di interessi altrui.

Si distinguono in:

- **Doveri** imputabili ad una generalità di soggetti

- **Obblighi** imputabili a quel particolare soggetto dal quale l'Ordinamento Giuridico pretende l'osservanza di
- norme e regolamenti. Ad esempio, onorare un debito contratto secondo legge, pagare le tasse, osservare le norme contrattuali nell'esercizio del proprio lavoro, ecc.

LA COLPA

Quello della "Colpa" è un argomento davvero importante, sempre legato in modo molto stretto a quelli della "Responsabilità" e del "Risarcimento".

il nostro Ordinamento prevede due gradazioni di colpa: quella Ordinaria (Lieve) e la Colpa Grave, ma non sussiste una vera definizione della Colpa, né dei suoi gradi di gravità.

Punto fermo da quale partire è dato dal principio della "Diligenza" di cui all'art. 1176 del Codice Civile: "*Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia...*".

La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede.

Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso.

La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento.

Usare una diligenza inferiore può causare una inesatta esecuzione ed espone l'esecutore ad una responsabilità, oltre che all'onere del risarcimento del danno.

La diligenza richiesta nell'esecuzione non è sempre uguale, quindi il criterio deve essere interpretato in funzione della tipologia di attività che l'esecutore sta svolgendo.

Nel caso di attività professionali che implicano la "soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà" si richiede una diligenza maggiore rispetto a quella media.

Per via della complessità ed il maggior rischio di errore che le caratterizzano, a tutela di chi le esegue si giustifica una forma di responsabilità attenuata.

Colpa grave e dolo

L'Art. 2236 del Codice Civile prevede infatti che l'esecutore "*risponde dei danni solo in caso di Dolo e Colpa Grave*".

Oltre a questo articolo, nel C.C non si rinvengono altri che parlano di "colpa grave".

La differenza tra Colpa Lieve e Colpa Grave esiste, ma il confine non è descritto, né individuato e non è possibile spiegare questa sfumatura in modo oggettivo.

Per determinarne la gravità della Colpa dobbiamo valutare il comportamento concreto dell'esecutore, indagando quali elementi determinano l'errore e il danno:

- 1) **IMPRUDENZA:** trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze.
- 2) **NEGLIGENZA:** omissione del compimento di una azione doverosa o dell'adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri.
- 3) **IMPERIZIA:** mancanza di sufficiente abilità e della necessaria esperienza, soprattutto nell'esercizio di una professione.

La differenza tra Colpa Lieve e Colpa Grave è un argomento è delicato, sia perché rischia di sfuggire all'attenzione degli interessati, sia per le conseguenze che possono scatenarsi sul patrimonio di chi è esposto alla minaccia.

La risposta a questa esigenza di protezione non può essere lasciata al caso o risolta con superficialità attraverso "la polizza che costa di meno", oppure "quella che fanno tutti".

L'ERRORE

Fatto di rilevanza giuridica dovuto all'inosservanza di norme civili, penali, disciplinari che può esitare nel danno arrecato alla persona.

E' dovuto:

- **Azione.** Condotta attiva impropria o inadeguata contraria alla legge
- **Omissione.** Condotta passiva impropria o inadeguata contraria alla legge

Può dipendere da:

- **Imprudenza** quando l'operatore non prevede le conseguenze del proprio operato e agisce in modo inopportuno o intempestivo;
- **Imperizia** mancanza di quella conoscenza scientifica e di quella esperienza che dovrebbe costituire patrimonio comune per tutti coloro che svolgono una determinata attività professionale;
- **Negligenza** superficialità dell'operatore che dimentica o disattende le norme elementari della professione.

CONVENZIONI

<https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/>

La Funzione Pubblica Cgil, nell'ambito delle attività volte alla rappresentanza, alla tutela e alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, pubblici e privati, dei servizi della Funzione Pubblica, ha promosso un'offerta di servizi in convenzione per soddisfare alcune delle esigenze più sentite.

È una offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni, reali e tangibili, per i nostri iscritti, che ha radici profonde e che li pone al centro dell'attenzione della nostra Organizzazione, conferendo un valore aggiunto all'iscrizione.

Oltre all'ampia offerta di servizi convenzionati Cgil (Federconsumatori, INCA, CAAF, ecc.) come Fp abbiamo riservato ai nostri iscritti offerte specifiche e mirate su:

- Assicurazioni per R.C. Colpa Grave Sanitaria, per R.C. Colpa Grave Patrimoniale e per Tutela Legale, garantite dalle migliori compagnie assicurative sul mercato, complete e senza sorprese
- Formazione continua ECM residenziale e FAD, completamente gratuita
- Formazione universitaria con Unitelma Sapienza, UniPegaso e IUL
- Corsi di lingua inglese con British Institutes

Il tutto, continuando sulla via dell'impegno nei confronti dei nostri iscritti per migliorare le loro condizioni di vita, anche attraverso una offerta di agevolazioni sempre più ampia ed adeguata ai loro interessi.

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE

Anno assicurativo. Periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

Arbitrato. Istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione della controversia ad un Collegio composto da due Arbitri scelti rispettivamente dalle parti e un terzo Arbitro.

Assicurato. soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

Attore o ricorrente. Colui che propone una domanda in giudizio legittimato a proporla.

Contraente. Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Evento. Conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

Fatto. Qualunque accadimento (comportamento o inadempimento) che realizza il rischio dedotto in contratto e determina l'insorgenza del sinistro.

Illecito amministrativo. Fatto che per la legge non costituisce reato e che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Imputazione colposa. Per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 Cod. Pen).

Imputazione dolosa. Per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.)

Massimale di polizza. È l'esposizione massima che l'assicuratore è impegnato a sostenere in virtù del contratto.

A sua volta si distingue:

- massimale individuale: importo riservato al singolo assicurato all'interno del periodo assicurativo
- massimale aggregato e/o di convenzione: somma massima per la quale l'assicuratore è chiamato a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in un periodo assicurativo

Reclamo. Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Reclamante. Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Rischio. Possibilità di avveramento del sinistro.

Rivalsa. Facoltà per l'Assicuratore, dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sul proprio Assicurato/Contraente ove sussistono determinate condizioni.

Retroattività. Periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo/errore debba avere luogo affinché scatti la copertura assicurativa.

Tale garanzia può essere limitata ad un arco di tempo ben preciso, compreso tra 1 e 10 anni, oppure può essere illimitata.

Patrocinio legale. Obbligo posto a carico dell'Ente di appartenenza ai sensi della contrattazione collettiva vigente di prestare il Patrocinio Legale a favore del dipendente ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio. (E' disciplinato dai CCNL)

Postuma. Periodo di tempo, dopo la cessazione della propria attività lavorativa (pensionamento) ed oltre il termine di scadenza della polizza entro il quale le garanzie rimangono operanti con riferimento ad errori commessi in vigenza della stessa.

Premio assicurativo. Il premio assicurativo è la somma di denaro che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo dell'obbligazione assunta dall'assicuratore di risarcire il danno derivante da un sinistro, secondo le condizioni e i massimali (la cifra massima indennizzabile) di polizza.

Esso è composto da:

- premio puro (la parte del premio versato dall'assicuratore in caso di sinistro, calcolato in base alle previsioni su frequenza e costo medio dei sinistri);
- costi amministrativi di gestione;
- imposte di legge.

Terzo. Qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato, dal Contraente e dalla Compagnia.

Transazione. Accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

Trattazione stragiudiziale. tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

LINK UTILI

ABC DEI DIRITTI

→ <https://www.abcdeidiritti.it/website/>

CORSI DELLE LAURE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE STN2

→ <https://www.abcdeidiritti.it/website/2020/06/18/corsi-delle-lauree-in-professioni-sanitarie-della-riabilitazione-stn2/>

PROFESSIONI

→ <https://www.abcdeidiritti.it/website/tag/professioni/>

PROFESSIONI SANITARIE NORMATIVA GENERALE

→ <https://www.abcdeidiritti.it/website/2020/06/18/professioni-sanitarie-normativa-generale/>

PROFESSIONI SANITARIE. QUADRO DELLE FONTI DI LEGGE

→ <https://www.abcdeidiritti.it/website/2020/06/18/professioni-sanitarie/>

PROFESSIONI SANITARIE. NORMATIVA CLASSI DI LAUREA

→ <https://www.abcdeidiritti.it/website/2020/06/18/professioni-sanitarie-normativa-classi-di-laurea/>